

**IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE**  
**Della Federazione Italiana Sport Equestri**  
**Avvocato Bianca Magarò**

Ha emesso la seguente decisione disciplinare nel procedimento n.01/2016 nei confronti di:

**GIORGIA CAPOLINO**

\* \* \*

In seguito alla trasmissione, da parte della Procura Federale, del 14 dicembre 2015, della segnalazione inoltrata dalla sigra Lucrezia Germini, venivano sottoposti, in conformità alla competenza di questo Giudice, i fatti relativi alla partecipazione della tesserata Giorgia Capolino al concorso ippico, tenutosi in data 11/13 dicembre 2015 nella cat C 130, presso il Centro Casale San Nicola, unitamente ad un cavallo denominato Manhattan Blue Charly VDK, di proprietà della sigra Lucrezia Germini, e soggetto a interdizione/blocco da parte della Federazione con provvedimento del 9.12.2015, oltre che ad un contenzioso giudiziario tra le parti;

Questo Giudice Sportivo, investito per competenza, ex art 34 del vigente Regolamento di Giustizia, visti gli artt. 34 e 39 del Regolamento di Giustizia, apriva procedimento nei confronti di Giorgia Capolino, fissando la pronuncia del provvedimento per la data del 15.1.2016. In seguito alla comunicazione del provvedimento perveniva, nei termini assegnati, da parte del difensore di fiducia della sigra Capolino, memoria difensiva con allegati.

\* \* \*

Dall'esame dei fatti sottoposti all'attenzione del GSN emerge che la vicenda ha origine dal contenzioso, divenuto giudiziario, che è insorto tra le parti per la restituzione del cavallo Manhattan Blue Charly VDK. In particolare, la sigra Germini, che ne è la proprietaria, rivendica la restituzione del cavallo che sarebbe, a suo dire, illegittimamente detenuto, invece, dalla sigra Capolino, al quale era stato affidato per una prova pre-vendita, a detta

della Germini, mentre, a detta della Capolino, il cavallo le sarebbe stato affidato in gestione.

Ciò che rileva ai fini del presente procedimento è la partecipazione del detto cavallo al concorso ippico presso il Centro San Nicola dell'11/13 Dicembre 2015, concorso al quale la Capolino ebbe ad iscriverne il cavallo Charly e con il quale ebbe a partecipare alle giornate del venerdì e del sabato 12 dicembre, fino a quando non è stata squalificata, ad opera del Presidente di Giuria, in virtù del blocco apposto in data 9.12.2015 al passaporto del cavallo dalla Fise.

Il blocco del passaporto del cavallo era stato, infatti, chiesto e ottenuto dalla Germini, non appena costei aveva avuto notizia della partecipazione del cavallo al concorso del casale San Nicola, pertanto, con apposita istanza presentata alla Fise, illustrando le proprie ragioni, la sig.ra Germini ottenne che, in data 9 dicembre 2015, il passaporto del cavallo fosse bloccato.

In data 12 dicembre 2015 la sig.ra Germini ebbe ad inviare un fax di comunicazione e diffida alla Segreteria del concorso in merito alla partecipazione del cavallo in gara, cavallo che, comunque, fu successivamente squalificato, ad opera del Presidente, non appena appreso del blocco.

La sig.ra Capolino sostiene, a sua difesa, di non essere sanzionabile nel caso in esame in quanto ignara della apposizione del blocco del passaporto del cavallo, poiché non comunicatole, né dalla Federazione, né da altri.

Tale motivazione se, da un lato, non è appieno provata trattandosi di prova negativa, non può rappresentare un motivo di esenzione della tesserata Capolino dal rispetto dei doveri di lealtà, probità e correttezza, di cui al Codice di comportamento Sportivo Coni e al Regolamento di Giustizia Fise.

E' rilevante, infatti, la circostanza, non tanto della conoscenza legale della apposizione del blocco apposto sul passaporto del cavallo, ma della esistenza di una sentenza civile

immediatamente esecutiva che ordinava alla sig.ra Capolino la restituzione del cavallo alla sigra Germini.

La sentenza del 10.11.2015 è stata prodotta in atti ed è immediatamente esecutiva, non essendo stato provato che il Giudice Superiore adito ne abbia sospeso gli effetti, di talchè i doveri di lealtà, probità e correttezza, che rappresentano la modalità di comportamento che gli atleti e i tesserati di ogni federazione sportiva devono tenere, imponeva che la sigra Capolino si astenesse dall'iscrivere, successivamente alla decisione che la aveva vista soccombente in primo grado, il cavallo a competizioni sportive, nelle more della definizione del contenzioso.

L'art. 8 del R.N.S.O., all'ultimo comma, recita che << *E' responsabilità del cavaliere...la regolarità delle iscrizioni e la corretta partecipazione dei cavalli e cavalieri stessi alle categorie consentite*>>.

Il fatto addebitato alla tesserata Capolino Giorgia, pertanto, è grave e rilevante per l'ordinamento sportivo, concretando una violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza sportiva.

#### **PQM**

Il GSN irroga alla tesserata **Capolino Giorgia** la sanzione della sospensione dell'attività agonistica per un periodo di mesi tre, ex art. 6 lettera e) Regolamento Giustizia vigente.

#### **MANDA**

alla Segreteria Federale per la comunicazione e la pubblicazione del presente provvedimento.

Roma, li 15 gennaio 2016

Il Giudice Sportivo Nazionale

F.to Avv. Bianca Magarò